

N. 0256-15 REG G.C.
N. 0266-15 Prop. Del



COMUNE DI BERGAMO GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione in linea tecnica del progetto di variante relativo in ordine alla concessione di progettazione, costruzione e gestione di un parcheggio in struttura interrato, destinato alla sosta breve, agli esercizi ed alle persone in Città Alta, da edificare nel sedime dell'area denominata 'Parco della Rocca ex faunistico' in Città Alta. Decisioni in ordine al prosieguo dei lavori e ai rapporti con la società concessionaria.....

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE ASSUNTA DALLA GIUNTA COMUNALE NEL GIORNO:

11/06/2015

PRESIDENTE

GIORGIO GORI

		Pres	Ass			Pres	Ass
SERGIO GANDI	Vice-Sindaco	si		MARIA CAROLINA MARCHESI	Assessore		si
GIACOMO ANGELONI	Assessore	si		LOREDANA POLI	Assessore	si	
MARCO BREMBILLA	Assessore	si		FRANCESCO VALESINI	Assessore	si	
GRAZIELLA LEYLA CIAGÀ	Assessore	si		STEFANO ZENONI	Assessore	si	
NADIA GHISALBERTI	Assessore	si					

E' presente il Sindaco GIORGIO GORI

Sono presenti Assessori n 8

Sono assenti Assessori n 1

Partecipa il Vice Segretario Generale GIACOMA GIACCONE

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta dell'Assessore ai Lavori Pubblici e reti, Manutenzioni, Servizi tecnologici, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Visto il parere favorevole espresso sulla suddetta proposta di deliberazione dal responsabile della direzione interessata in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Visto il parere favorevole espresso dal segretario generale sotto il profilo di legittimità, ai sensi dell'art. 27 c. 2 dello Statuto comunale.


Ritenuto di accogliere tale proposta per i motivi ivi indicati, ai quali si fa integrale rinvio.

All'unanimità dei voti espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) Di approvare in linea tecnica, per le motivazioni in proposta esposte, il progetto esecutivo di variante relativo alla concessione di progettazione, costruzione e gestione di un parcheggio in struttura interrato, destinato alla sosta breve, agli esercizi ed alle persone in Città Alta, da edificare nel sedime dell'area denominata "*Parco della Rocca ex faunistico*" in Città Alta, che ancorché non allegato è depositato agli atti.
- 2) Di dare mandato al Dirigente della Direzione "*LL.PP., Edifici e Monumenti*" affinché, con proprio atto di natura gestionale, provveda a:
 - contestare formalmente al concessionario le gravi inadempienze riscontrate nella realizzazione del parcheggio, trasmettendo il presente provvedimento e tutti gli atti ad esso allegati;
 - ordinare al concessionario la trasmissione di attestazione SOA, in proprio o riferita ai soci componenti la società, per classifica e categoria idonee in relazione ai contenuti del progetto oggetto di realizzazione, nonché la trasmissione di ogni altra documentazione attestante la capacità operativa in funzione della ripresa dei lavori;
 - ordinare e diffidare il concessionario alla rimozione e sostituzione dei materiali inquinanti, mediante esecuzione di interventi idonei a mantenere la stabilità del colle, da iniziare il 4 novembre 2015, previa presentazione di dettagliato cronoprogramma;
 - contestualmente al punto precedente, ordinare e diffidare il concessionario alla ripresa dei lavori per la realizzazione del parcheggio, sempre con decorrenza 4 novembre 2015, sulla base del progetto esecutivo di variante approvato e alle medesime condizioni della convenzione originaria sottoscritta in data 20 maggio 2004 e modificata in data 24 aprile 2008, ivi compreso il Piano economico finanziario (PEF) ad essa allegata;


- procedere ad introitare le penali da ritardo nella misura prevista dall'articolo 16 della convenzione sottoscritta in data 20 maggio 2004, a valere sul contributo a carico dell'Amministrazione Comunale;
 - ordinare al concessionario la trasmissione delle polizze assicurative previste dalla convenzione sottoscritta in data 20 maggio 2004 e modificata in data 24 aprile 2008, aggiornate con riferimento al nuovo importo dei lavori e corredate da copie di quietanza di avvenuto pagamento del premio.
- 3) Di richiedere al Dirigente della Direzione "*LL.PP., Edifici e Monumenti*" di inoltrare alla Giunta comunale tempestive informative in ordine agli esiti delle prescrizioni di cui al punto 2).
 - 4) Di dare altresì atto che, in caso di inottemperanza da parte del concessionario delle prescrizioni di cui al punto 2), saranno attivate da parte del Dirigente competente le procedure amministrative per la pronuncia della decadenza per gravi inadempimenti del concessionario, ai sensi dell'articolo 18 della convenzione sottoscritta in data 20 maggio 2004.
 - 5) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta né impegno di spesa né diminuzione di entrate.



COMUNE DI BERGAMO

Bergamo, 4 giugno 2015

AREA: Politiche del territorio
DIREZIONE: LL.PP., Edifici e Monumenti
SERVIZIO: Pianificazione e Progettazione



N° Reg. Del. 266-15

N° Reg. Area 43-15

VIS F 94-06

10

256

Alla Giunta Comunale
SEDE

OGGETTO: approvazione in linea tecnica del progetto di variante relativo in ordine alla concessione di progettazione, costruzione e gestione di un parcheggio in struttura interrato, destinato alla sosta breve, agli esercizi ed alle persone in Città Alta, da edificare nel sedime dell'area denominata "Parco della Rocca ex faunistico" in Città Alta. Decisioni in ordine al prosieguo dei lavori e ai rapporti con la società concessionaria.

In relazione alla concessione di progettazione, costruzione e gestione di un parcheggio in struttura interrato, destinato alla sosta breve, agli esercizi ed alle persone in Città Alta, si espongono le seguenti premesse in punto di fatto e di diritto, alle quali fanno seguito le considerazioni degli Uffici competenti.

A seguito dell'espletamento della procedura ad evidenza pubblica prescritta dall'articolo 37-quater della legge n° 109/94 (applicabile *ratione temporis*), il comune di Bergamo ha individuato il soggetto a cui affidare la concessione in oggetto indicata nella società "Parcheggi Italia S.p.a.", con sede legale in Bolzano e sede operativa in Milano, in associazione temporanea con le società "Azienda Trasporti Bergamo S.p.a.", "Impresa Cavalleri Ottavio S.p.a.", "Locatelli geom. Gabriele S.p.a.", "Impresa edile Cividini S.p.a."

In data 20 maggio 2004 è stata quindi sottoscritta con la società capogruppo "Parcheggi Italia S.p.a.", ora società di progetto "Bergamo Parcheggi S.p.a.", la convenzione (allegato 1) per la concessione di progettazione, costruzione e gestione di un parcheggio in struttura interrato per un totale di 460 posti auto, destinato alla sosta breve, agli esercizi ed alle persone in Città Alta, da edificare nel sedime dell'area denominata "Parco della Rocca ex faunistico" in Città Alta.

Per la parte qui di interesse la convenzione ha in sintesi per oggetto:

- la progettazione, costruzione e gestione del parcheggio in struttura nel sedime di proprietà comunale, compresa la viabilità d'accesso al parcheggio di Città Alta, ivi comprese tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria con oneri a carico del concessionario;
- il termine di complessivi mesi 22 (ventidue) per la realizzazione di tutte le opere previste dalla convenzione, con decorrenza dalla data del verbale di inizio lavori;
- la gestione della sosta dei 460 (quattrocentosessanta) posti auto del parcheggio, mediante rotazione pubblica con applicazione di tariffa oraria, e con impegno del Concessionario a garantire un numero minimo di 350 abbonamenti mensili e/o annuali con prevalenza ai soggetti residenti in Città Alta;
- la gestione delle aree in superficie destinate alla sosta regolamentata su strada ad uso pubblico per complessivi 737 posti auto, di cui 202 a pagamento a tariffa oraria e 535 non a pagamento riservati ai residenti; la decorrenza di tale attività di gestione, con incasso degli introiti da parte del concessionario, risulta fissata al 01 settembre 2004, pertanto in via anticipata rispetto alla realizzazione del parcheggio multipiano;



COMUNE DI BERGAMO

- per la gestione della suddetta sosta di superficie, l'onere del concessionario di versare all'Amministrazione Comunale un canone stabilito, con cadenza trimestrale anticipata, nonché quello di provvedere a propria cura e spese al montaggio e messa in servizio delle apparecchiature di controllo e della relativa segnaletica;
- nel caso di posti riservati a titolo oneroso, l'onere per il Concessionario di provvedere alla riscossione della tariffa mediante dispositivi di controllo della durata del tempo o eventualmente con nuovi strumenti e mezzi di esazione, ivi comprese forme di abbonamento;
- la costituzione del diritto di superficie a favore della società "Parcheggi Italia S.p.a.", ora "Bergamo Parcheggi S.p.a.", nel sottosuolo dell'area pubblica con decorrenza dalla data di consegna dell'area fino alla scadenza della concessione, la cui durata è determinata in anni 29 (ventinove) decorrenti dall'emissione del certificato di collaudo del parcheggio in struttura;
- l'erogazione da parte dell'Amministrazione Comunale di un contributo pubblico per l'importo complessivo di euro 1.690.000,00 (unmilione seicentonovantamila), da erogarsi in quattro rate;
- l'obbligo per il concessionario di costituire una società di progetto per la gestione della concessione, ai sensi dell'articolo 37-quinquies della legge 11 febbraio 1994 n° 109 (applicabile *ratione temporis*);
- l'impegno delle parti, al termine del primo anno di gestione, a valutare le risultanze degli aspetti economici e gestionali della convenzione, in relazione anche ai dati riferiti all'indice di pagamento rilevato mensilmente, sia per il parcheggio in struttura che per i posti auto in superficie;
- la disciplina relativa alla direzione dei lavori ed alla loro vigilanza, al collaudo, alle tariffe ed orari di funzionamento del parcheggio, alle garanzie e coperture assicurative, alle penali per inadempimento, ai casi di risoluzione e/o revoca e/o decadenza della concessione, alla definizione delle controversie.

Il progetto definitivo dell'intervento è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale in data 30.12.03 per un importo complessivo dell'investimento pari a euro 8.663.804,00.

Il progetto esecutivo dell'intervento presentato da "Bergamo parcheggi S.p.a." ha previsto un aumento complessivo del costo dell'investimento da euro 8.663.804,00 (valore previsto dal progetto definitivo già approvato) ad euro 12.156.587,03 (importo complessivo progetto esecutivo presentato), direttamente correlato a un aumento delle lavorazioni di progetto da euro 6.183.970,00 a euro 9.164.446,60, oneri di sicurezza compresi.

A fronte di quanto sopra, la società di progetto "Bergamo Parcheggi S.p.a." ha richiesto, in relazione al maggior costo dell'investimento, una rinegoziazione delle condizioni contrattuali per garantire nuovamente l'equilibrio del piano economico-finanziario posto a base di gara ed allegato quale parte integrante e sostanziale alla convenzione.

A seguito dell'attività istruttoria svolta, l'Amministrazione Comunale ha ritenuto che l'onere di euro 900.000,00 dei maggiori costi individuati con il progetto esecutivo derivi da fatti sopravvenuti e non imputabili al Concessionario (maggiori costi delle strutture a seguito dell'applicazione delle sopravvenute disposizioni normative in materia antisismica, adeguamenti impiantistici e strutturali a seguito delle richieste del Comando provinciale dei VV.FF., maggiori opere di sistemazioni esterne derivanti dalle prescrizioni pervenute in sede di conferenze di servizi, quota parte maggiori oneri di progettazione), mentre la rimanente somma di euro 2.537.963,74 derivi da costi a esclusivo carico del Concessionario.

In data 24.04.08 è stata sottoscritto l'atto di integrazione (**allegato 2**) alla convenzione originaria del 20.05.2004 in base alla quale, a fronte degli aumenti di costo per euro 900.000,00 a carico dell'Amministrazione comunale, il comune di Bergamo riconosce al concessionario la possibilità di cessione del diritto di superficie per n° 50 (cinquanta) posti auto e per un periodo di massimo 90 (novanta) anni decorrenti dall'emissione del certificato di collaudo del parcheggio in struttura; il valore di mercato è stato stimato indicativamente in euro 40.000,00 per singolo posto auto.

Nel suddetto atto integrativo viene inserita la seguente clausola:

"Con la sottoscrizione del presente atto, il Concessionario accetta l'allocazione dei rischi in ordine agli scostamenti di costo fra il progetto definitivo (Euro 8.663.804,00) e quello esecutivo (Euro 12.101.767,74) depositato presso gli Uffici comunali nel dicembre 2005, rinunciando sin d'ora, ad ogni azione di rivendicazione presente e futura nei confronti dell'Amministrazione Comunale, limitatamente al costo di realizzazione dell'opera secondo quanto previsto dal progetto esecutivo presentato.



COMUNE DI BERGAMO

Pertanto, l'importo complessivo dei lavori, come individuato nel quadro economico del progetto esecutivo presentato, è da intendersi fisso e invariabile ai sensi dell'art. 53, comma quarto – terzo periodo del D.Lgs. 163/2006.

Il Concessionario non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo in relazione alla verifica della quantità e della qualità della prestazione prevista nel progetto esecutivo del dicembre 2005".

L'Amministrazione Comunale di Bergamo, con delibera del Consiglio Comunale n° 37/18 del 02 aprile 2007, ha deliberato l'incremento delle tariffe relative alla sosta di superficie, con la contestuale variazione della zonizzazione della sosta in Città Alta (trasformazione di tutte le aree di sosta a pagamento di superficie in "zona rossa").

L'Amministrazione Comunale e la società "Bergamo Parcheggi S.p.a." hanno concordato la riduzione del contributo pubblico in conto capitale da euro 1.690.000,00 a euro 1.000.000,00 oltre a fiscalità ed oneri di legge, da erogare in conto capitale.

Il progetto esecutivo dell'intervento è stato quindi approvato con deliberazione della Giunta comunale n° 79 Prop. Del. – n° 73 Reg. G.C. in data 28.02.2008, per una spesa complessiva per investimento pari a euro 12.101.767,74.

Con verbale in data 9 giugno 2008 (allegato 3) si è provveduto in contraddittorio alla consegna dell'area.

Con nota pervenuta in data 26.9.2008 n° E0091452 P.G. (allegato 4) il direttore dei lavori Dott. Ing. Andrea Sailer ha trasmesso il verbale di consegna in data 23.09.2008 all'appaltatore "Impresa Locatelli geom. Gabriele S.p.a.", con sede legale in Grumello del Monte (BG), società esecutrice dei lavori; dai documenti allegati risulta il termine di ultimazione dei lavori alla data del 1.4.2010.

A seguito dell'inizio dei lavori per la realizzazione del parcheggio, con determinazione dirigenziale in data 10.12.08 è stata erogata la prima *tranche* del contributo da parte del comune di Bergamo per l'importo pari a euro 330.000,00, in attuazione della convenzione.

In data 28 dicembre 2008, all'interno dell'area di cantiere dell'intervento, si è verificato un importante evento franoso che ha reso necessario l'esecuzione di apprestamenti di messa in sicurezza dell'area e che, ancora alla data odierna, ha di fatto bloccato la realizzazione dell'intervento.

Con nota pervenuta in data 28.1.2009 n° E0009348 (allegato 5) il direttore dei lavori ha trasmesso il verbale di sospensione dei lavori conseguente all'evento franoso di cui sopra.

Con propria relazione datata 11 marzo 2009 (allegato 6), il collaudatore statico in corso d'opera, Dott. Ing. Mario Myallonier, ha individuato le cause del dissesto:

"C1. La scelta progettuale di procedere con la sola parete chiodata a sostegno della parete di scavo, escludendo la realizzazione di una berlinese di micropali tirantati; per il fronte di scavo sino alla roccia compatta, tecnicamente "pregevole ed evoluta" avrebbe dovuto essere supportata da un'adeguata direzione dei lavori della messa in opera dell'intervento con una tassativa aderenza alle scelte progettuali iniziali di calcolo (paratia chiodata ogni 1,5 m. spessore spritz-beton 15 cm., rete 8/15X15 cm, copritetto lato roccia 5 cm) che, proprio perché più sofisticata, necessariamente richiedeva maggior attenzione nell'esecuzione" e "C2. in sintesi, l'esecuzione delle opere connesse allo scavo, come si evince dalla lettura del documento E.S08 "Fasi di realizzazione del parcheggio", a cui si rimanda e del quale si è riportato uno stralcio in **Allegato 4**, non è proceduta con una parete chiodata sistematicamente e con spessore minimo 15 cm armata con rete 8/15x15, ma in parte con parete in spritz-beton non chiodata, in altre zone con la sola parete in spritz di spessore di 15 cm, ed in altre ancora anche con parete in spritz di solo rivestimento antinfortunistico di modesto spessore. Il tutto in relazione alla qualità dell'ammasso roccioso che si è stimato solo visivamente durante lo scavo, prescindendo dalle prescrizioni del progetto esecutivo, dai relativi calcoli e da ulteriori indagini (v. **FotoX**)..."

Con deliberazione della Giunta comunale in data 16 marzo 2011 n° 100 Reg. G.C. / n° 103 Prop. Del. l'Amministrazione comunale ha ulteriormente adeguato le fasce tariffarie e le singole tariffe della sosta a pagamento.



COMUNE DI BERGAMO

Nel corso dei primi mesi del 2011 il concessionario ha quindi inoltrato all'Amministrazione Comunale il progetto di variante dei lavori, resosi necessario a seguito degli eventi franosi di cui sopra, comprensivo, oltre che degli elaborati tecnici previsti, anche dell'aggiornamento del piano economico finanziario che regge l'intero investimento.

Il progetto di variante, che viene approvato in linea tecnica con il presente provvedimento, è composto agli elaborati riportati nell'elenco di cui all'allegato 7.

In data 23 giugno 2011 e 12 ottobre 2011 la concessionaria ha trasmesso dapprima un nuovo piano economico finanziario e, successivamente, un'ulteriore PEF e la bozza di nuova convenzione relativa ai maggiori costi del progetto di variante.

Il progetto di variante prevede una spesa complessiva per investimento pari a euro 16.510.000,00, (comprensiva pertanto di IVA, spese tecniche e oneri diversi) con un aumento pari ad euro 4.408.232,26 rispetto alla spesa complessiva per investimento del progetto esecutivo approvato dall'Amministrazione comunale nel mese di febbraio dell'anno 2008.

Il solo importo dei lavori derivante dal progetto di variante presentato ammonta ad euro 12.044.973,37, con un aumento pari ad euro 2.880.526,77 rispetto all'importo dei lavori del progetto esecutivo.

Per l'attività di verifica e validazione del progetto di variante è stata individuata la società di ingegneria "NET Engineering S.p.a.", con sede legale in Monselice (PD), specializzata nel settore che, con documento a firma dell'Ing. G. Galasso, ha riportato l'esito della verifica condotta sulla documentazione economica del progetto esecutivo – variante in corso d'opera n° 1 del parcheggio pubblico in oggetto (allegato 8).

L'attività di "NET Engineering S.p.a.", secondo quanto indicato nella suddetta relazione finale, è stata finalizzata alla verifica della congruenza del nuovo importo dei lavori, conseguente alle variazioni intervenute fra il progetto approvato nell'anno 2005 e il progetto di variante 2011, nonché all'elaborazione di nuovo documento informativo del Piano economico finanziario al fine di consentire all'Amministrazione di verificare la variazione della durata della concessione in relazione a diverse ipotesi di occupazione del parcheggio.

L'allora RUP Dott. Arch. Pietro Foresti riassumeva così, con mail indirizzata al sindaco Franco Tentorio, le risultanze dell'iter istruttorio:

" ... Nel merito si deve evidenziare che la natura dei maggiori costi (revisione prezzi e i maggiori lavori) non sono tali da legittimare un aumento della durata della convenzione che farebbe inevitabilmente gravare sull'Amministrazione i maggiori costi dell'opera, ma sono costi che gravano sul rischio imprenditoriale. La convenzione in essere ha sufficienti margini di redditività per garantire l'assorbimento dei maggiori costi nell'originale durata della convenzione di 29 anni" (allegato 9).

Il collaudatore statico in corso d'opera, Dott. Ing. Mario Myallonier, nella relazione in data 18.06.2012 (allegato 10), riprendendo sul punto propria precedente relazione in data 11.03.2009, ha evidenziato come "In particolare, se si esaminano le sezioni geologiche tecniche a firma dott. Lorenzo Cadrobbi "Geologia Applicata" e si confrontano con la sezione strutturale di progettista strutturale, si può notare come la paratia con micropali tirantati di altezza 8 m è stata ritenuta sostituibile dai progettisti strutturali da una parete chiodata...", ed ancora "L'ingegnere strutturista ha ritenuto, in quanto le determinazioni di natura geotecnica sono di competenza dell'ingegnere/architetto strutturista-geotecnico, e quindi senza alcun obbligo di seguire le indicazioni del geologo, sulla base dei suoi calcoli, di affidarsi esclusivamente alla parete chiodata con spessore 15 cm armata, anche nel tratto superficiale e nel tratto di roccia alterata. Di fatto però, la parete non è stata eseguita in questo modo, sia per una obiettiva difficoltà di realizzare una parete di spessore minimo 15 cm con doppia armatura su un fronte di scavo costituito non da roccia compatta, ma da roccia alterata e con consistenti famiglie di piani di discontinuità (v. Fig.11 nell'Allegato 7 alla nostra relazione dell'evento), sia per aver sottovalutato durante i lavori che era importante che la parete chiodata mantenesse su tutto il fronte spessore di 15 cm e armatura costante.

Il Progettista, il D.L. e l'Impresa, nel tratto eseguito, oggetto del dissesto, si sono assunti un rischio, completamente a loro carico, nell'effettuare l'intervento in un modo diverso da come aveva ipotizzato il geologo, per di più con carenze di esecuzione che hanno condotto al dissesto".



COMUNE DI BERGAMO

Si è quindi proceduto alla verifica in ordine alla possibilità giuridica di addivenire a una rimodulazione della convenzione in essere che consenta al concessionario, sulla base delle motivazioni tecniche del collaudatore Dott. Ing. Mario Myallonier, di fare fronte a quota parte dei maggiori costi complessivi di investimento derivanti dal progetto di variante.

In merito alle suddette valutazioni di ordine tecnico si richiamano le relazioni in data 14.01.2013 e 06.05.2013 del Dott. Ing. Mario Myallonier, nelle quali sono esplicitati i limiti entro i quali l'Amministrazione comunale ritiene possano essere riconosciuti i maggiori costi dei lavori, nonché gli elementi di diritto e tecnici che consentono tale ipotesi di riconoscimento.

In esito a tali approfondimenti l'Amministrazione comunale, avuto riguardo in via esclusiva al solo costo relativo all'esecuzione dei lavori (con esclusione delle somme a disposizione), ha ipotizzato in euro 1.327.791,26 l'importo dei maggiori lavori possibili oggetto di riconoscimento rispetto alla somma complessiva per investimento del progetto approvato nell'anno 2008.

Il riconoscimento di tale somma era stato ritenuto potesse avvenire tramite un prolungamento della durata della gestione relativa alla convenzione in essere o attraverso una rideterminazione degli indici di affollamento del futuro parcheggio.

Ovviamente l'eventuale rimodulazione delle condizioni contrattuali rimaneva in ogni caso subordinata alla superiore approvazione degli Organi competenti dell'Ente.

In forza di quanto sopra la differenza tra la spesa complessiva per investimento del progetto di variante (euro 16.510.000,00) e l'importo valutabile e riconoscibile da parte dell'Amministrazione comunale (euro 13.429.559,00, dato dalla somma fra euro 12.101.767,74 ed euro 1.327.791,26) è pari ad euro 3.080.441,00; tale importo è stato ipotizzato integralmente a carico del concessionario.

Tra il Responsabile del procedimento e la concessionaria sono intercorse numerose note nel corso delle annualità 2012 e 2013, che non ha prodotto una sintesi condivisa delle problematiche riscontrate; le conclusioni tecnico-amministrative a cui è pervenuto il RUP di un accoglimento parziale e condizionato delle richieste della concessionaria non sono state ritenute soddisfacenti da quest'ultima.

In relazione alla copiosa corrispondenza intercorsa fra le parti si richiamano le note dell'Amministrazione comunale in data 20.06.13 e 01.10.13 a firma del responsabile del procedimento Dott. Arch. Dario Mazza, nonché le note in data 25.07.13 e 14.11.2013 della concessionaria "*Bergamo Parcheggi S.p.a.*".

Si rileva che, alla data odierna, è rimasta inesausta la richiesta di trasmissione di un piano economico finanziario aggiornato inoltrata alla società concessionaria "*Bergamo Parcheggi S.p.a.*" con nota in data 20 giugno 2013.

In considerazione delle complessità sopra esposte l'Amministrazione comunale ha richiesto all'"*Unità tecnica finanza progetto – U.T.F.P.*" costituita presso il C.I.P.E. – Presidenza del Consiglio dei Ministri, con sede in Roma, organismo istituzionale specializzato in materia di finanza di progetto, l'indicazione degli aspetti giuridici, amministrativi, finanziari e tecnici da tenere in considerazione in caso di un eventuale riequilibrio del rapporto concessorio a seguito del dissesto verificatosi all'interno dell'area di cantiere in data 28 dicembre 2008.

La suddetta richiesta è stata corredata da copia degli atti del rapporto concessorio citati nella presente.

L'"*Unità tecnica finanza progetto – U.T.F.P.*", con nota del 10 giugno 2014 (allegato 11), ha sostanzialmente rilevato che "*Ad ogni buon fine, si evidenzia che, dalla documentazione esaminata, il concessionario non sembrerebbe aver dato pieno seguito alle soluzioni realizzative prospettate in fase di progettazione*" e che pertanto "*Ne discende che, stando alla documentazione agli atti di questa Unità, sarebbe opportuno, ove l'amministrazione decida di procedere al riequilibrio del piano economico-finanziario, motivare adeguatamente e coerentemente in ordine all'assunzione della quota parte sopra indicata degli extra costi*".



COMUNE DI BERGAMO

La nota si conclude poi, con l'indicazione di alcuni suggerimenti da seguire in caso di riequilibrio (in particolare per le verifiche e gli inserimenti da considerare nel nuovo PEF), ferma restando la puntuale e motivata verifica del ricorrere dei presupposti di legge.

Il pronunciamento dell' "Unità tecnica finanza progetto – U.T.F.P." pone vincoli molto rigidi in ordine a un'eventuale rideterminazione delle obbligazioni reciproche delle parti, in particolare ove vi sia un accollo di extra-costi da parte dell'Amministrazione comunale, e sul punto la Direzione "LL.PP., Edifici e Monumenti" intende dare seguito alle indicazioni dell'organo ministeriale.

Rilevato pertanto che:

- il progetto esecutivo di variante a seguito del dissesto del dicembre 2008 non risulta ancora approvato;
- le modifiche alla convenzione, secondo l'impostazione del comune di Bergamo, devono rispettare il punto 4 del testo della convenzione integrativa del 24 aprile 2008; inoltre, al di là della diversa posizione del concessionario, il pronunciamento dell'UTFP è sul punto inequivocabile, ferma e condivisa dagli Uffici;
- alla data odierna la concessionaria, per cause esclusivamente ad essa imputabili, risulta in grave ritardo, cioè in penale, sul termine di ultimazione dei lavori di realizzazione del parcheggio, a nulla rilevando il verbale di sospensione trasmesso all'Amministrazione comunale, alla luce delle ragioni di imputabilità di cui sopra;
- risulta altresì necessario che il concessionario trasmetta all'Amministrazione comunale la documentazione attestante il possesso dei requisiti tecnici (attestazione SOA) per l'esecuzione dell'intervento, in quanto alcuni soci operativi della società concessionaria risultano in liquidazione;
- da ultimo, per fermare il fronte franoso dopo il dissesto del dicembre 2008 sono stati posizionati materiali inquinanti, oggetto di indagine penale, che devono essere rimossi e sostituiti da interventi idonei a mantenere la stabilità del colle, a cura e spese del concessionario.

Considerato che:

- l'attuale situazione danneggia gli interessi e i diritti del comune di Bergamo;
- si ritiene quindi necessario procedere all'approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo di variante, ordinandone l'esecuzione al concessionario alle medesime condizioni della convenzione originaria sottoscritta in data 20 maggio 2004 e modificata in data 24 aprile 2008, ivi compreso il Piano economico finanziario (PEF) ad essa allegata, in considerazione dell'esclusiva imputabilità al concessionario stesso del dissesto verificatosi nel mese di dicembre dell'anno 2008;
- in relazione ai ritardi di esecuzione ad oggi imputabili in via esclusiva al concessionario, si ritiene necessario procedere ad introitare le penali da ritardo nella misura prevista dall'articolo 16 della convenzione sottoscritta in data 20 maggio 2004;
- è altresì necessario richiedere al concessionario idonee garanzie in ordine alla capacità tecnica di esecuzione dei lavori, della quale dovrà essere fornita idonea documentazione;
- in caso di non ottemperanza alle prescrizioni dell'Amministrazione comunale, in esito all'esecutività del presente provvedimento, si attiveranno le procedure amministrative per la pronuncia della decadenza per gravi inadempimenti del concessionario, ai sensi dell'articolo 18 della convenzione sottoscritta in data 20 maggio 2004;
- nell'evenienza di cui al punto precedente l'Amministrazione comunale dovrà valutare con immediatezza le modalità di gestione della sosta di superficie in Città Alta attualmente in capo al concessionario.

Tutto ciò premesso, rilevato e considerato, visto il D.lgs. 267/00, Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali

SI PROPONE



COMUNE DI BERGAMO

1. Di approvare in linea tecnica, per le motivazioni in premessa esposte, il progetto esecutivo di variante relativo alla concessione di progettazione, costruzione e gestione di un parcheggio in struttura interrato, destinato alla sosta breve, agli esercizi ed alle persone in Città Alta, da edificare nel sedime dell'area denominata "Parco della Rocca ex faunistico" in Città Alta.
2. Di dare mandato al Dirigente della Direzione "LL.PP., Edifici e Monumenti" affinché, con proprio atto di natura gestionale, provveda a:
 - contestare formalmente al concessionario le gravi inadempienze riscontrate nella realizzazione del parcheggio, trasmettendo il presente provvedimento e tutti gli atti ad esso allegati;
 - ordinare al concessionario la trasmissione di attestazione SOA, in proprio o riferita ai soci componenti la società, per classifica e categoria idonee in relazione ai contenuti del progetto oggetto di realizzazione, nonché la trasmissione di ogni altra documentazione attestante la capacità operativa in funzione della ripresa dei lavori;
 - ordinare e diffidare il concessionario alla rimozione e sostituzione dei materiali inquinanti, mediante esecuzione di interventi idonei a mantenere la stabilità del colle, da iniziare il 4 novembre 2015, previa presentazione di dettagliato cronoprogramma;
 - contestualmente al punto precedente, ordinare e diffidare il concessionario alla ripresa dei lavori per la realizzazione del parcheggio, sempre con decorrenza 4 novembre 2015, sulla base del progetto esecutivo di variante approvato e alle medesime condizioni della convenzione originaria sottoscritta in data 20 maggio 2004 e modificata in data 24 aprile 2008, ivi compreso il Piano economico finanziario (PEF) ad essa allegata;
 - procedere ad introitare le penali da ritardo nella misura prevista dall'articolo 16 della convenzione sottoscritta in data 20 maggio 2004, a valere sul contributo a carico dell'Amministrazione Comunale;
 - ordinare al concessionario la trasmissione delle polizze assicurative previste dalla convenzione sottoscritta in data 20 maggio 2004 e modificata in data 24 aprile 2008, aggiornate con riferimento al nuovo importo dei lavori e corredate da copie di quietanza di avvenuto pagamento del premio.
- 3) Di richiedere al Dirigente della Direzione "LL.PP., Edifici e Monumenti" di inoltrare alla Giunta comunale tempestive informative in ordine agli esiti delle prescrizioni di cui al punto 2).
- 4) Di dare altresì atto che, in caso di inottemperanza dal parte del concessionario delle prescrizioni di cui al punto 2), saranno attivate da parte del Dirigente competente le procedure amministrative per la pronuncia della decadenza per gravi inadempimenti del concessionario, ai sensi dell'articolo 18 della convenzione sottoscritta in data 20 maggio 2004.
- 5) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta né impegno di spesa né diminuzione di entrate.

Il Dirigente
Dott. Arch. Dario Mazza



L'Assessore ai Lavori Pubblici
Marco Brembilla

Allegati - progetto di variante, oltre ai seguenti documenti:

- 1) convenzione sottoscritta in data 20.5.2004
- 2) atto di integrazione alla convenzione sottoscritto in data 24.4.2008
- 3) verbale di consegna dell'area in data 9.6.2008
- 4) nota del direttore dei lavori pervenuta in data 26.9.2008 n° E0091452 P.G.
- 5) nota del direttore dei lavori pervenuta in data 28.1.2009 n° E0009348
- 6) relazione in data 11.3.2009 del Dott. Ing. Mario Myallonnier
- 7) elenco elaborati progetto di variante
- 8) documento dell'attività di verifica e validazione del progetto di variante della società di ingegneria "NET Engineering S.p.a."
- 9) mail del Dott. Arch. Pietro Foresti
- 10) relazione in data 18.6.2012 del Dott. Ing. Mario Myallonnier
- 11) nota in data 10.6.2014 dell'"Unità tecnica finanza progetto - U.T.F.P."



COMUNE DI BERGAMO

**AREA POLITICHE DEL TERRITORIO
DIREZIONE LL.PP., EDIFICI E MONUMENTI
SERVIZIO PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE**

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 della D.Lgs. n. 267/2000 la proposta di cui sopra risponde ai requisiti tecnici, funzionali e procedurali per cui si esprime parere favorevole.

Addì... 04 GIU. 2015

IL DIRIGENTE
Dott. Arch. Dario Mazza

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI

Vista la proposta di deliberazione presentata dall'Assessore ai Lavori Pubblici tramite la Direzione "LL.PP., Edifici e Monumenti", ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs n. 267/2000, accertata la rispondenza delle condizioni procedurali, anche ai fini fiscali e finanziari, si esprime parere.....sotto l'aspetto contabile.

Si attesta altresì ai sensi dell'art. 151 - 4° comma del D.Lgs n. 267/2000, che la relativa spesa di euro _____ è imputata al Cap. (Imp.) del bilancio in corso e finanziata con

Addì.....

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA

UFFICIO SEGRETERIA

Vista ed esaminata la proposta con la relativa documentazione, nonché i pareri espressi, non si formulano rilievi ai fini della regolarità della pratica.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA

Con parere.....di legittimità ai sensi dell'art. 27 comma 2° dello Statuto Comunale

Addì... 10.06.2015

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Daniele Perotti